



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 27-06-2025

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TARIP) PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025. DETERMINAZIONE SCADENZE E RATE DI VERSAMENTO

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di giugno alle ore 19:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BREMIDE Fabrizio	Sindaco	Presente
OLIARO Ilaria	Consigliere	Presente
FONTANA Daniela	Consigliere	Presente
MERIGO Lorenzo	Consigliere	Presente
BONDRANO Massimo	Consigliere	Presente
IMARISIO Barbara	Consigliere	Presente
BERTAZZO Michela	Consigliere	Presente
MANGOLINI Angelo	Consigliere	Presente
PRAVATA' Roberto	Consigliere	Presente
COPPI Marcello	Consigliere	Presente
SAGLIBENE DI NOTO Giuseppe	Consigliere	Assente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Zardo Dott. Massimiliano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BREMIDE Fabrizio, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024- 2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Villanova Monferrato è presente e operante l'Ente Territorialmente Competente (ETC) CCR (Consorzio Casalese Rifiuti), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 386.853,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 385.317,00, con suddivisione di € 147.242,00 per la parte fissa ed € 238.075,00 per la parte variabile;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente CCR, come da Deliberazione Consorziale n. 9 del 11/04/2024 e n. 10 del 28/05/2024 e successivamente revisionato con delibera n. 7 del 01/04/2025;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/05/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 19 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto altresì che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109 la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto "PA"). L'articolo 10-ter del decreto ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è quindi ora fissato al 30 giugno;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, **allegato "A"** alla presente deliberazione, come sopra validato dal competente Ente territorialmente competente CCR in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e

costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024 – 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 60,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 40,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Dato atto che verrà applicato il valore delle entrate tariffarie massime nel rispetto del limite di crescita stabilite dal PEF 2025;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra componenti fisse e variabili, come dettagliatamente indicate **nell'allegato “B”** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Vista la proposta di conferimenti minimi formulata dal Consorzio di Bacino, calcolati con una tariffa al litro pari ad € 0,06916 ed un costo per singolo svuotamento pari ad € 8,2992, indicati **nell'allegato “C”** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, di emettere il Ruolo Tari 2025 in n. 3 rate, come previsto dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 08/05/2023, con le seguenti scadenze:

- 1^ rata (acconto): 30 SETTEMBRE 2025;
- 2^ rata (acconto): 30 NOVEMBRE 2025;

- 3^a rata (saldo): 31 MARZO 2026;

Rispettando le seguenti disposizioni:

- il pagamento della 1^a rata deve essere pari al 50% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2025, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 2^a rata deve essere pari al 50% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2025, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- il pagamento della 3^a ed ultima rata deve avvenire a conguaglio sull'intera annualità di riferimento e comprensiva dei costi di svuotamento dell'anno di riferimento;
- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^a rata;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di*

cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Alessandria sull'importo del tributo, nella misura del 5,00 %;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi,

pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;
- Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-tributaria del Responsabile Servizio Tributi espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Visto l'esito della votazione, Consiglieri presenti e votanti n. 10, voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Consiglieri Coppi e Pravata), contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati **nell'allegato "A"** alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente CCR (Consorzio Casalese Rifiuti), con provvedimento n. 9 del 11/04/2024 e n. 10 del 28/05/2024, e successivamente revisionato con delibera n. 7 del 01/04/2025;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui **all'allegato "B"** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare la proposta di conferimenti minimi formulata dal Consorzio di Bacino, calcolati con una tariffa al litro pari ad € 0,06916 ed un costo per singolo svuotamento pari ad € 8,2992, indicati **nell'allegato "C"** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante

della presente deliberazione;

- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria, nella misura del 5,00 %;
 - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - ✓ la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza per anno;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - 1^ rata (acconto): 30 SETTEMBRE 2025;
 - 2^ rata (acconto): 30 NOVEMBRE 2025;
 - 3^ rata (saldo): 31 MARZO 2026;Rispettando le seguenti disposizioni:
 - il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 50% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2025, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
 - il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 50% dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2025, oltre il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
 - il pagamento della 3^ ed ultima rata deve avvenire a conguaglio sull'intera annualità di riferimento e comprensiva dei costi di svuotamento dell'anno di riferimento;
 - il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Villanova Monferrato.
- 10) di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Fabrizio BREMIDE)

IL Segretario Comunale
(Dott. Massimiliano Zardo)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnico Amministrativa** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 27-06-2025

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimiliano Zardo)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica Tributi** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 27-06-2025

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Andrea Novarese)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal 01-07-2025 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato lì, 01-07-2025

Il Responsabile della pubblicazione
(Dott. Novarese Andrea)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ❑ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 11-07-2025 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Villanova Monferrato lì 01-07-2025

IL Segretario Comunale
(Dott. Zardo Massimiliano)